

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO

Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali



PROTOCOLLO D'INTESA

In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra

**DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali**

e

REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Premesso che

- il tema delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali;
- parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell'identità e della condizione personale, l'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è il primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità;
- che a livello nazionale opera l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica –di seguito UNAR – istituito in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE con d.lgs. 9.7.03 n. 215, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, ed avente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPCM 11.12.03, “la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni, nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le

lu

altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso”;

Visti

- L'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
- L'art. 13 del Trattato CE, così come modificato dal Trattato di Nizza, che individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il *sesso*, la *razza* e *l'origine etnica*, la *religione* e le *convinzioni personali*, gli *handicap*, l'*età* e le *tendenze sessuali*.
- L'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea approvata il 4.11.2000, che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;
- la Comunicazione della Commissione Europea denominata “Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti”;
- il “Libro Verde” del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale occupazione affari sociali e pari opportunità, uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata, con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo rappresentando i valori fondamentali dell'individuo alla base dell'Unione Europea;
- il Parere del Comitato delle Regioni (2009/C 211/12) “non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone” che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;
- la legge 13.10.1975, n. 654 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”;
- la legge 25.6.1993, n. 205 che reca “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;
- il già citato decreto legislativo n. 215 e il decreto legislativo n. 216 del 2003 (emanato in recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro), recentemente integrati con la legge del 6 giugno 2008, n. 101 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, che ha adeguato la normativa alle pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2003 recante “Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1.3.2002, n. 39”



- il “Testo Unico” delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, che all’art. 44, comma 12, afferma che: “le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;
- lo Statuto della Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Il protocollo d’intesa è indirizzato a supportare la creazione e l’implementazione di un “Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni”, da realizzarsi anche mediante il ricorso al FSE, in attuazione dell’Ob.4.2 del PON- GAS ATAS, il quale opererà in materia di:

- Prevenzione delle discriminazioni*: ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone prassi sul territorio.
- Contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime*: attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l’eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni.
- Monitoraggio*: del fenomeno delle discriminazioni attraverso la costante osservazione del territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o che intendano occuparsi di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni.

Il “Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni” avrà compiti di:

- implementare l’azione di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime e monitoraggio delle discriminazioni basate su appartenenza di genere o identità di genere, orientamenti sessuali, razza o origine etnica/geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni personali;
- creare la Rete regionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l’assistenza alle vittime delle discriminazioni, tenendo conto delle istituzioni, associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito, valorizzandone le competenze e favorendo le sinergie possibili.

Impegni delle Parti firmatarie per la strutturazione, monitoraggio e valutazione della realizzazione dell’intesa:

1. Con la firma del protocollo la Regione Siciliana provvederà a:




- costituire il Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni;
- adottare il sistema informativo realizzato dall'UNAR per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico-interpretativa dei dati;
- gestire in coordinamento con l'UNAR la risposta alle segnalazioni di casi sul territorio regionale;
- condividere con l'UNAR prassi, informazioni e strumenti utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime e monitoraggio del fenomeno;
- individuare le professionalità da formare e da impegnare anche sul territorio nella prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno anche grazie alla valorizzazione e diffusione delle competenze maturate dall'UNAR;
- diffondere la pubblicazione dei rapporti periodici, redatti dall'UNAR, che verranno prodotti dal Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e sulle azioni di contrasto e promuovere, d'intesa con l'UNAR, ricerche sul fenomeno;
- istituire un forum del terzo settore di supporto alle iniziative del centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni.

2. Con la firma del protocollo il Dipartimento Pari Opportunità – Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica UNAR, si impegna a:

- Contribuire alla costituzione e promozione del Centro regionale e delle sue attività sul territorio di competenza;
- Fornire al centro regionale il sistema informativo, il supporto e la relativa assistenza tecnica, per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico-interpretativa dei dati;
- Favorire la collaborazione con il Centro regionale sui casi di discriminazione segnalati sul territorio di competenza;
- Condividere con il Centro regionale e mettere a disposizione degli operatori formazione, prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno;
- Mettere a disposizione del Centro regionale dati e informazioni inerenti l'evoluzione del fenomeno.

3. Inoltre, i soggetti sottoscrittenti si impegnano a:

- definire e promuovere annualmente – a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;
- partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
- collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli



strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;

- realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti ad operatori della Regione, delle Aziende, delle Società regionali e del terzo settore;
 - organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio regionale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni.
4. Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri, di cui 2 designati dalla Regione Siciliana e 2 dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che verrà successivamente formalizzato.
5. Il comitato, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e si riunisce con cadenza bimestrale, ha i seguenti compiti:
- contribuire alla redazione del progetto per la costituzione e il funzionamento dell'istituendo Centro;
 - coinvolgere, nell'ambito delle attività del Centro, le parti sociali e le figure istituzionali ritenute più opportune (es.: difensori civici, consigliere per le pari opportunità, Consulte locali, URP, giudici di pace, patronati, centri anti violenza, associazioni di migranti e di tutela dei diritti degli stranieri, associazioni di donne migranti, di tutela dei diritti dei disabili, delle persone anziane, organizzazioni di rappresentanza del mondo giovanile etc.);
 - programmare le attività comuni previste dal presente protocollo;
 - sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;
 - diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale promuovendone la coerente realizzazione.
6. La durata del presente Protocollo è di 3(tre) anni a partire dalla data di firma dello stesso e rinnovabile su accordo delle Parti.

Palermo, 17 marzo 2010

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia,
Delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Ass. Nicola Leanza

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Direttore Generale

Dott. Massimiliano Mormanni